DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 85/2015

del 30 aprile 2015

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2016/1268]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione (1).
- La direttiva 2014/29/UE abroga, a decorrere dal 20 aprile 2016, la direttiva 2009/105/CE del Parlamento (2)europeo e del Consiglio (²), che è integrata nell'accordo e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo a decorrere dal 20 aprile 2016.
- Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE, (3)

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo VIII dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

- 1) dopo il punto 6e (Direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) è inserito il seguente punto:
 - «6f. 32014 L 0029: Direttiva 2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 45).»;
- 2) il testo del punto 6 (Direttiva 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è soppresso a decorrere dal 20 aprile 2016.

Articolo 2

I testi della direttiva 2014/29/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1º maggio 2015, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

— 21 -

⁽¹) GU L 96 del 29.3.2014, pag. 45. (²) GU L 264 dell'8.10.2009, pag. 12. (*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.